

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

F R A

il Ministero della Sanità del Burkina Faso

E

i Lions Italiani ed i Lions Burkinabè

P R E A M B O L O

- Considerato che la salute è uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale che non consiste soltanto nell' assenza di malattie o di infermità ;
 - considerate le politiche e le strategie sviluppate dallo Stato del Burkina Faso nel campo della sanità ;
 - considerato che l' offerta di prestazioni e servizi da parte dei Lions si inserisce nelle strategie del piano nazionale di sviluppo sanitario (P N D S) ;
 - considerato che la missione del Ministero della Sanità non può essere attuata contando esclusivamente sulle strutture socio sanitarie pubbliche realizzate dal Governo ;
 - considerato che l' accesso all' acqua potabile permette di evitare malattie che causano il decesso dei bambini ;
 - considerata la missione dei Lions Italiani, che mira al miglioramento della salute dei bambini, mettendo a disposizione del Governo mezzi finanziari, materiali e personale sanitario ;
- tanto premesso e ritenuto

F R A

IL MINISTERO DELLA SANITA', indicato con il termine "L' AMMINISTRAZIONE", rappresentato dal Ministro della Sanità in carica,

- da

una parte

E

IL COMITATO LIONS ITALIANI, rappresentato da

E

I LIONS BURKINABE', rappresentati da

- dall'

altra parte

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CAPITOLO I[^] : DISPOSIZIONI GENERALI

La salute infantile è una delle priorità del Ministero della Sanità del Burkina Faso, considerato l' elevato numero dei decessi dei bambini di età inferiore ai cinque anni nel quadro della mortalità generale .

Articolo 1 : Nel quadro della presente convenzione di collaborazione, i Lions italiani e burkinabè si propongono di contribuire, con il loro sostegno alle attività di vaccinazione, all' approvvigionamento di acqua potabile, all' addestramento professionale del personale paramedico ed all' inserimento temporaneo di medici (italiani) a supporto dei medici locali, alla riduzione – in generale - della mortalità infantile in Burkina Faso e – in particolare – alla riduzione dei decessi dei bambini delle province di Kadiogo e di Kurwéogo .

Articolo 2 : Le attività dei Lions italiani e burkinabè si inseriranno nei progetti nazionali in materia di sanità e saranno svolte sotto la vigilanza del Ministero della Sanità .

Articolo 3 : Per il conseguimento dell'obbiettivo comune sopra descritto, le parti contraenti si atterranno al rispetto delle norme di reciproca collaborazione.

CAPITOLO II^ : IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

A . IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

1 . Gli impegni dei Lions italiani

Articolo 4 : I Lions italiani si impegnano :

- ad organizzare l' addestramento e la formazione del personale paramedico e sanitario locale ;
- a mettere a disposizione del Ministero della sanità i vaccini PEV ;
- a realizzare la costruzione di n. 8 (otto) pozzi ;
- a contribuire, mediante la disponibilità operativa di medici italiani in Burkina Faso, al miglioramento delle risorse finanziarie ed umane di detta nazione .

Articolo 5 : I Lions italiani si impegnano a rispettare le politiche di vaccinazione del Burkina Faso in materia di antigeni ed altresì le norme riguardanti la catena del freddo .

Articolo 6 : I Lions italiani si impegnano a realizzare con successo tutte le attività sopra descritte, naturalmente nel pieno rispetto delle norme vigenti .

Articolo 7 : I Lions italiani si impegnano a consegnare al Ministero della Sanità una copia di tutti i documenti destinati ai Lions burkinabè riguardanti le attività descritte nella presente convenzione .

2 . Gli impegni dei Lions burkinabè

Articolo 8 : I Lions burkinabè, quali corrispondenti dei Lions italiani, si impegnano a trasmettere tutte le informazioni e tutti i documenti riguardanti il trasferimento di materiali, di mezzi finanziari o di personale al Ministero della Sanità, incaricato della loro diretta gestione .

Articolo 9 : I Lions burkinabè si impegnano a sovrintendere in loco le attività dei Lions italiani, in collaborazione con il Ministero della Sanità .

Articolo 10 : I Lions burkinabè si impegnano a consegnare una copia di qualsiasi documento indirizzato ai Lions italiani inerente alle attività richiamate in questa convenzione .

3 . Gli impegni del Ministero della Sanità

Articolo 11 : Il Ministero della Sanità si impegna ad accordare ai Lions italiani e burkinabè le autorizzazioni necessarie per l' attuazione della presente convenzione .

Articolo 12 : Il Ministero della Sanità si impegna ad assicurare mediante i propri servizi tecnici e secondo le sue possibilità l' inquadramento dei medici italiani e la vigilanza sulla loro attività . Resta inteso, comunque, che le spese necessarie per la prestazione dei suddetti servizi tecnici saranno a carico dei lions italiani e burkinabè .

Articolo 13 : Il Ministero della Sanità si impegna a fornire ai Lions Italiani e burkinabè rapporti periodici riguardanti l' utilizzo delle risorse da essi messe a sua disposizione .

B . OBBLIGHI DEI LIONS ITALIANI E BURKINABE

Articolo 14 : I Lions italiani e burkinabè si impegnano a collaborare con il Ministero della Sanità con i dovuti rispetto, trasparenza, fiducia e professionalità.

Articolo 15 : Le parti contraenti si impegnano ad informarsi reciprocamente di ogni variazione intervenuta nelle rispettive strutture di gestione .

C . DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16 : Le parti contraenti si impegnano ad esaminare annualmente lo stato di avanzamento delle attività oggetto di questa convenzione e, di comune accordo, daranno corso alle ulteriori attività previste .

CAPITOLO III ^ : DURATA DELLA CONVENZIONE

Articolo 17 : La presente convenzione avrà la durata di cinque anni e sarà rinnovabile .

CAPITOLO IV ^ : MODIFICHE - CONTROVERSIE - RISOLUZIONE

Articolo 18 : La presente convenzione potrà essere modificata su richiesta di una delle parti contraenti . La parte che intenderà modificare la convenzione dovrà notificare per iscritto alle altre parti detta sua volontà 3 (tre) mesi prima della scadenza della convenzione in corso oppure prima del suo rinnovo .

Articolo 19 : Ogni controversia sorta relativamente all' esecuzione della presente convenzione sarà definita in via bonaria tra le parti . In ipotesi di

mancata definizione amichevole della lite, sarà competente l' Autorità Giudiziaria del Burkina Faso .

Articolo 20 : La presente convenzione potrà essere risolta nei seguenti casi :

- mancato rispetto degli impegni presi dai Lions italiani e burkinabè ;
- scioglimento del Comitato dei Lions italiani e dei lions burkinabè .

CAPITOLO V ^ : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 : La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa da parte dei tre contrenti .

Ouagadougou, il

Per il COMITATO LIONS ITALIANI

.....
.....

Per i LIONS BURKINABE'

.....

Per il MINISTERO DELLA SANITA'

Il Ministro della Sanità

Bédouma Alain YODA

Commendatore dell' Ordine Nazionale

